

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1973

Anzianità dei commissari di leva

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 gennaio 1952, n. 43, che tratta delle « Norme per il reclutamento dei commissari di leva », stabilisce, con l'articolo 3, che « i commissari di leva reclutati dopo detta data (1° gennaio 1925) prendono posto nel ruolo, ai soli effetti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado ha la precedenza il più anziano nel grado stesso ».

Trattasi di una norma certamente singolare perchè è possibile che in un ufficio provinciale di leva nel quale sono in servizio più commissari, e magari da molti anni, possa assumere il posto di capo ufficio, l'ultimo vincitore di concorso sulla base del grado rivestito nella vita militare. Ed è irrilevante, di fronte alla legge, che gli altri commissari di leva abbiano vinto il concorso con molti anni di anticipo.

La norma non ha senso anche perchè al concorso per commissari di leva possono prendere parte ufficiali di tutti i gradi.

Questa disposizione di legge è anche in contrasto con quanto stabilisce l'articolo 15 del decreto presidenziale del 3 maggio 1957, n. 686, che riguarda l'esecuzione del testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato: « L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito ».

In base a queste disposizioni di carattere generale, l'ufficiale nominato commissario di leva dovrebbe essere assunto in servizio in una condizione gerarchica di anzianità sulla base della data di nomina. Che se si volesse tenere conto del grado militare dovrebbe essere ammessa al concorso una sola categoria di ufficiali.

Il vigente ordinamento non può essere giustificato con il fatto che il trattamento economico dei commissari è quello previsto per gli ufficiali, perchè lo stato giuridico è quello dei funzionari civili. Nè può essere argomento valido per una tale giustificazione il fatto che i commissari di leva operano in un ambiente militare, perchè le reclute di-

ventano militari a tutti gli effetti solo dopo che sono state chiamate alle armi e arruolate. Tanto è vero che i renitenti di leva vengono denunciati al tribunale civile e non al tribunale militare.

D'altra parte i commissari di leva sono regolarmente iscritti nell'annuario del per-

sonale civile dello Stato e non nell'annuario militare.

Per ovviare a tutti questi inconvenienti conseguenti a questa situazione anomala, si propone di sostituire l'articolo 3 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, con l'articolo unico che viene sottoposto al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'anzianità dei commissari di leva viene stabilita in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è abrogato.